



## **COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO**

Provincia di Vicenza

---

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

---

ANNO 2024  
N. 26 del Registro

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO ED IL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO PER IL RINNOVO DELL'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 20:00 nella sala consiliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

	Presente/Assente
Bauce Romina	Presente
Corato Enrico	Presente
Mastrotto Erica	Presente
Piazza Nancy	Presente
Rancan Ilenia	Presente
Mastrotto Emanuele	Presente
Nardi Diego	Presente
Lana Sara	Presente
Tadiello Denis	Presente
Zarantonello Daniele	Presente
Zarantonello Paolo	Presente

N. Presenti 11    N. Assenti 0

Presiede il Sindaco Bauce Romina

Partecipa il Segretario comunale Corato Enrico

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Romina Bauce:

Premesso che:

- l'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- l'art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede espressamente che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali;

- l'art 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 dispone che *“i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

- l'art. 10 del DPR n. 465/1997, al comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

- il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che ha disposto la successione dei Prefetti dei comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

- il Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 21 ottobre 2020, recante disposizioni in materia di convenzioni di segreteria;

Visto che in data 06/12/2022 i Comuni di Arzignano e Nogarole Vicentino hanno sottoscritto una convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale, per la quale era stata stabilita la durata fino al 31/12/2024;

Dato atto che con nota n. 4077 del 20.09.2024 il Sindaco di Nogarole Vicentino ha richiesto la disponibilità al Comune di Arzignano al rinnovo della Convenzione in essere per tutta la durata dell'attuale mandato amministrativo;

Preso atto della manifestata disponibilità dell'Amministrazione comunale di Arzignano;

Considerato che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata soddisfa pienamente le esigenze dei due Enti, e garantisce il corretto svolgimento dell'azione amministrativa secondo gli accordi raggiunti;

Preso atto delle dovute valutazioni di ordine finanziario, organizzativo e di merito per la strutturazione della convenzione di segreteria;

Dato atto che sono già state definite tutte le condizioni del rapporto che sono contenute nello schema di Convenzione allo scopo predisposto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Preso atto che le funzioni di Ente capofila della Convenzione saranno ancora svolte dal Comune di Arzignano;

Visto, pertanto, l'allegato schema di Convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e ritenuto meritevole di approvazione;

Si propone, dunque, di approvare lo schema di Convenzione tra i Comuni di Arzignano e di Nogarole Vicentino per il rinnovo dell'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale;

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita e condivisa la proposta come formulata dal Sindaco relatore;

Visto lo schema di Convenzione tra i Comuni di Arzignano e di Nogarole Vicentino per il rinnovo dell'esercizio in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di assicurare il tempestivo espletamento delle formalità necessarie;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali – Periodo 2019-2021 – Sezione Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024 a oggi vigente;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto dell'astensione del Segretario generale, dott. Pasquale Finelli, dal partecipare alla trattazione e all'adozione della presente deliberazione a prevenire ed evitare potenziali conflitti di interesse, e della sostituzione del medesimo da parte del Consigliere e Vicesindaco Enrico Corato, quale verbalizzante, come incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale;

Con voti unanimi e favorevoli dei consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Convenzione da stipulare fra i Sindaci dei Comuni di Arzignano (VI) e Nogarole Vicentino (VI) per il rinnovo dell'esercizio in forma associata dell'ufficio di

Segretario comunale, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

3. di stabilire che la Convenzione abbia durata fino al 31 dicembre 2029, con decorrenza dalla data di conferma in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata;
4. di comunicare, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 2, comma 3, del D.M. 21.10.2020, la presente deliberazione, corredata dello schema di Convenzione, all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno per la presa d'atto.

Con separata e successiva palese votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL SINDACO**

**Bauce Romina**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Corato Enrico**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**CONVENZIONE**  
**TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO PER**  
**L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO**  
**COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.**

L'anno 2024, addì 11 del mese di novembre,

tra

il Comune di ARZIGNANO, Provincia di Vicenza, (C.F. 00244950242), con sede in Arzignano, alla Piazza Libertà n. 12, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Alessia Bevilacqua,

e

il Comune di NOGAROLE VICENTINO, Provincia di Vicenza, (C.F. 81001210244), con sede in Nogarole Vicentino, alla Piazza Marconi n. 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Romina Bauce,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**P R E M E S S O   C H E**

- il Comune di Nogarole Vicentino ha chiesto, con nota prot. n. 45133 del 20.09.2024, di poter rinnovare la convenzione, già stipulata col Comune di Arzignano in data 06/12/2022, per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segretario comunale, previa manifestazione di disponibilità da parte del dott. Pasquale Finelli, Segretario generale di classe A, titolare della sede di segreteria del Comune di Arzignano dal 1 febbraio 2021;
- il Comune di Arzignano, di classe I/B, con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16/10/2024 e il Comune di Nogarole Vicentino, di classe IV, con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/10/2024, hanno disposto il rinnovo dello svolgimento in forma associata dell'ufficio di segretario comunale, ai sensi degli articoli 30 e 98, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997;
- con i medesimi atti deliberativi è stato approvato lo schema della presente Convenzione.

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

Il Comune di Arzignano e il Comune di Nogarole Vicentino stipulano la presente Convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segretario comunale, avvalendosi del Segretario comunale dott. Pasquale Finelli già assegnato, quale titolare, alla segreteria comunale di Arzignano.

**ART. 2 - COMUNE CAPOFILA**

Il Comune di Arzignano assume il ruolo di Ente capofila, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020.

Al Sindaco dell'Ente capofila compete:

- la nomina, la revoca e la conferma del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. 465/1997, previa intesa con il Sindaco di Nogarole Vicentino;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco di Nogarole Vicentino cui vanno comunicati i singoli atti adottati;
- l'autorizzazione al Segretario per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

### **ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE E DI CONSULTAZIONE**

Con la presente Convenzione gli Enti prevedono che un unico Segretario comunale presti servizio in entrambe le sedi di segreteria. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Arzignano e presso il Comune di Nogarole Vicentino secondo un calendario di presenza, che sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla Convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Comune capofila:

- assume il coordinamento organizzativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.lgs. 267/2000;
- tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali;
- si impegna ad informare il Comune di Nogarole Vicentino circa tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario;
- consentirà al Comune di Nogarole Vicentino la visione degli atti inerenti all'ufficio.

In particolare, alla data odierna, il Comune di Nogarole Vicentino condivide e fa propri gli esiti derivanti dai seguenti atti adottati dal Comune di Arzignano in relazione all'applicazione al Segretario comunale titolare delle maggiorazioni della retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16.05.2001, ovvero:

1. decreto del Sindaco prot. n. 4583 del 28.01.2021, contenente l'accordo di definizione della metodologia per la determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario generale;
2. decreto del Sindaco prot. n. 4586 del 28.01.2021, contenente la scheda di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive ai fini della determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario generale;
3. decreto del Sindaco prot. n. 4610 del 28.01.2021, e successivi, di assegnazione delle funzioni aggiuntive al Segretario generale dott. Pasquale Finelli;
4. decreto del Sindaco prot. n. 4865 del 29.01.2021, di determinazione dell'entità delle maggiorazioni della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive e galleggiamento.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i due Sindaci interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

### **ART. 4 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente Convenzione è da intendersi valida a partire dalla data di conferma in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata e fino al 31 dicembre 2029.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni;
- b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare, con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni, e da comunicare all'altra Amministrazione contraente e al Segretario comunale. Tale recesso dovrà essere comunicato al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali e, per conoscenza, alla Prefettura di Venezia, ed avrà effetto dalla presa d'atto dello scioglimento della Convenzione, in data non antecedente ai suddetti 60 giorni.

Alla scadenza della Convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il Segretario comunale titolare della stessa continuerà a prestare servizio presso il Comune di Arzignano, quale Ente capofila.

#### **ART. 5 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

Ai fini della classificazione della sede di segreteria convenzionata, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020.

#### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

L'Ente capofila provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, e al recupero periodico delle spese a carico del Comune di Nogarole Vicentino. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal contratto di categoria dei segretari nel tempo vigente e dai decreti del Sindaco di Arzignano relativi alla retribuzione del Segretario generale titolare richiamati dal precedente art. 3 e da quelli successivamente adottati in virtù della presente Convenzione, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Arzignano: 83,33%
- Comune di Nogarole Vicentino: 16,67%

Gli oneri relativi alla spesa di personale della figura del Segretario comunale, così ripartiti, sono riferiti al periodo di vigenza della presente Convenzione.

Compete al Segretario comunale, oltre alla retribuzione di posizione nei termini richiamati all'art. 3, la retribuzione mensile aggiuntiva, di cui all'art. 63, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali – Periodo 2019-2021 – Sezione Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2004.

Al Segretario comunale compete, altresì, la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 61 del CCNL del 16.07.2004, determinata autonomamente ed in proporzione da ciascun Sindaco degli enti convenzionati, secondo i sistemi di valutazione applicati in ciascun Ente.

Ulteriori compensi non rientranti nel trattamento economico fondamentale e qui non esplicitamente richiamati restano a carico del singolo Ente, e saranno da questi direttamente gestiti ed erogati.

Il Comune di Nogarole Vicentino provvederà al rimborso nella misura percentuale convenuta con periodicità semestrale della spesa derivante dalla presente Convenzione, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'Ente capofila. È, inoltre, tenuto a rimborsare al Comune di Arzignano i costi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei prossimi CCNL dei Segretari comunali e provinciali, nonché da ogni ulteriore onere non previsto o prevedibile all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, che sia correlato al trattamento economico del Segretario comunale o comunque derivante dal suo operato e riferito al periodo di vigenza della presente Convenzione.

#### **ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO**

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, alla sua sostituzione provvederà il Vicesegretario del Comune di Arzignano e/o un collega Segretario, incaricato dal Sindaco capofila della supplenza, nel Comune di Nogarole Vicentino dove non è presente la figura del Vicesegretario e nei casi di impedimento del Vicesegretario di Arzignano.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie non bonariamente definibili foro competente in via esclusiva è quello di Vicenza. In ogni caso, prima di adire gli organi della giustizia ordinaria gli enti stessi provvedono a consultare in via formale e preferibilmente in forma congiunta la Prefettura UTG di Venezia.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Convenzione integra di diritto i vigenti Regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi Comuni che disciplinano le forme associative e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale.

Copia della presente Convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa per i provvedimenti conseguenti al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali e alla Prefettura-U.T.G. di Venezia, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2 e seguenti del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020.

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della Legge 241/1990.

Il Sindaco del Comune di Arzignano *Alessia Bevilacqua*

Il Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino *Romina Bauce*

Il Segretario generale *Pasquale Finelli*